I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1274/72 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1972

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], in particolare l'articolo 4, secondo comma e gli articoli 94 e 95 del predetto regime,

visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi [2], modificato da ultimo con il regolamento (Euratom) n. 2388/71 [3], in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, deliberante su proposta della Commissione, di stabilire, basandosi sugli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche per ogni sede di servizio ;

considerando che le modifiche degli stipendi intervenute in data 1° gennaio 1972 del personale del « Reactor Centrum Nederland » giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato al regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1972, dall'allegato seguente :

(in fiorini olandesi)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	1 208	1 263	1 318	1 375	1 430	1 481	1 536	1 591	1 656	1 721	1 800	1 863				
Gruppo 2	1 022	1 076	1 132	1 185	1 239	1 294	1 346	1 405	1 464	1 512	1 565	1 625				
Gruppo 3	892	934	980	1 028	1 076	1 122	1 168	1 217	1 262	1 306	1 355	1 401	1 451	1 495		
Gruppo 4	759	804	848	897	944	990	1 035	1 083	1 131	1 174	1 223	1 270	1 317	1 364		
Gruppo 5	666	703	741	781	819	857	897	934	973	1 013	1 053	1 088	1 131	1 168	1 209	1 247
CLASSE II																
Gruppo 1	892	934	980	1 028	1 076	1 122	1 168	1 217	1 262	1 306	1 355	1 401	1 451	1 495		
Gruppo 2	759	804	848	897	944	990	1 035	1 083	1 131	1 174	1 223	1 270	1 317	1 364		
Gruppo 3	666	703	741	781	819	857	897	934	973	1 013	1 053	1 088	1 131	1 168	1 209	1 247
Gruppo 4	579	617	659	697	736	773	812	848	892	929	965	1 005	1 041	1 083	1 122	1 161

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.
[3] GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 26.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER